



COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 del 29-03-2024

Oggetto: DISCARICA RSU “PASTORIZZE” – POGGIARDO GESTITA DA MONTECO S.R.L.. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E SPESE PER LAVORI DI CHIUSURA, MESSA IN SICUREZZA E POST GESTIONE. CONTENZIOSO CON MONTECO S.R.L. AUTORIZZAZIONE A PATROCINARE GLI INTERESSI DEL COMUNE IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE.

L’anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Ventinove** del mese Marzo alle **13:20** e prosieguo, nella sede Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la giunta comunale nelle persone dei sigg.

VADRUCCI VINCENZO
DRAGONE STEFANIA
SANCESARIO PASQUALE ANTONIO

Assenti:

Partecipa il Segretario Dott. Mario TAGLIAFERRO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA Parere FAVOREVOLE Addi, 28-03-2024 Il responsabile del servizio F.to Dr. Vincenzo VADRUCCI	REGOLARITA’ CONTABILE Parere FAVOREVOLE Addi, 28-03-2024 Il responsabile di Ragioneria F.to Dott. Giovanni RIZZO	
--	--	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. n. 681 del 13/03/1997 il Comune di Poggiardo affidava alla società Monteco s.r.l. la gestione della discarica per il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni del sottobacino di Lecce 02;
- la discarica in oggetto, in virtù di provvedimenti del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale che ne ha ampliato i volumi di conferimento ed il perimetro di esercizio, è stata in funzione dall'anno 1997 sino al 2005 (i conferimenti sono cessati in data 9/04/2005);
- la Provincia di Lecce con determina dirigenziale n.1594 del 6/11/2018 ha disposto la chiusura della discarica ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.lgsn.36/03, dettando una serie di prescrizioni *"stante la mancata approvazione del piano di adeguamento al decreto del Commissario delegato n.184 del 22/10/2004"*;
- presso la Provincia di Lecce veniva istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Comune di Poggiardo, di ARPA Puglia, del SISP – ASL e della Monteco *"per l'approvazione da parte degli enti dei documenti tecnici prodotti dal gestore in adempimento delle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale n.1594/2018"*;
- nel tavolo tecnico non venivano invitati i Comuni che avevano conferito i rifiuti negli anni di esercizio della discarica;
- la società Monteco, dapprima per il tramite del Comune di Poggiardo a mezzo nota prot.n.9255 del 6/07/2023, e successivamente direttamente a mezzo nota prot. MT n.2960/2023 del 2/11/2023 ha trasmesso a tutti i 26 Comuni conferitori un prospetto con la ripartizione degli oneri economici per ciascun Comune adducendo che *"i Comuni conferitori dei rifiuti urbani, durante la fase di esercizio hanno corrisposto una tariffa di conferimento non adeguata all'integrale copertura dei costi, in quanto sembrerebbe non comprensiva, all'epoca, dei costi necessari per la chiusura e post gestione della discarica, che gravano comunque su tutti i soggetti conferitori che si sono avvalsi del relativo servizio di smaltimento"*

CONSIDERATO CHE

il Comune di Nociglia ritiene indispensabile verificare nel dettaglio, anche attraverso l'ausilio della Provincia, di AGER e della Regione (Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche), gli interventi tecnici necessari alla chiusura definitiva della discarica con la messa in sicurezza ed i relativi costi anche per la post gestione, accertare se la tariffa di conferimento durante l'esercizio della discarica fosse comprensiva degli oneri di chiusura e post gestione, e contestare dal punto di vista tecnico e giuridico la pretesa creditoria avanzata da Monteco al fine di ridurre gli oneri economici che gravano sul Comune;

RICHIAMATI:

- l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;
- l'art. 13 del D. Lgs n.36/2023 il quale stabilisce che i principi generali di cui agli artt. 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato) dello stesso decreto trovano applicazione anche nel caso di contratti esclusi, tra cui l'art. 56 al comma 1 lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e commessi;

RITENUTO:

- che l'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di “ collaborazioni” disciplinato dall’art. 7 del D. Lgs. 165/2001, in quanto l’attività del legale è una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, quale appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno, stante l’assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- che il conferimento di incarico legale in relazione alla singola controversia giudiziale integra la fattispecie del contratto d’opera intellettuale, species del genus “contratto di lavoro autonomo”, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae e abbracciata dal legislatore comunitario (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 11.05.2012 n.2730):

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale dello 03.08.2018 n.2017, secondo cui la scelta del professionista deve essere “tale da evitare lo spreco di risorse pubbliche e, al contempo, idonea a perseguire nel modo più opportuno l’interesse pubblico”;

VISTE altresì:

- la sentenza della Corte di Giustizia UE 06/06/2019 C-264/2018 con la quale si afferma che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti – ai sensi dell’art. 10, lett. d), I e II) della direttiva 24/2014 in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese “solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente”;
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR705, la quale statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell’art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’Amministrazione;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lazio n. 509 dell’8 giugno 2021, “Gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne alle quali si applica il regime degli art. 7, co. 6, del dlgs n. 165/2001 e dell’art. 110, co. 6, del Tuel 267/2000, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di stato e gli indirizzi dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sarebbero da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell’appalto di servizi potrebbe configurarsi solo quando la prestazione richiesta al professionista non si esaurisce nel solo patrocinio legale a favore dell’ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato”;

DATO ATTO CHE sentiti gli avvocati F. Baldassarre e L. Quinto per le vie brevi e acquisita la disponibilità all’accettazione dell’incarico per un compenso pari a €.600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato che sarà suddiviso pro quota tra i Comuni, ritenuto congruo in quanto si attesta sostanzialmente ai minimi tariffari e ai parametri di cui al D.M. 55/2014;

RITENUTO, pertanto, di affidare agli Avvocati F. Baldassarre e L. Quinto, l’incarico di patrocinare gli interessi del Comune di Nociglia

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Le premesse son parte integrante del presente atto;

1. di dare mandato agli Avv. Francesco Baldassarre e Luigi Quinto per curare e patrocinare gli interessi del Comune di Nociglia nel contenzioso stragiudiziale e giudiziale nei confronti di Monteco,

conferendogli la facoltà di rappresentare l’Ente e di compiere ogni atto funzionale all’esercizio del mandato;

2. di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Nociglia, a sottoscrivere il mandato giudiziale che dovesse rendersi necessario per agire o resistere in ogni sede giurisdizionale rispetto alla pretesa creditoria di Monteco;

3. di prevedere come spesa per il compenso professionale per l’attività stragiudiziale e giudiziale da svolgere da parte dei legali incaricati la somma a carico del Comune di Nociglia di €.600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, che sarà suddiviso pro quota tra i Comuni;

4. di dare atto che la spesa prevista per il conferimento del presente incarico di €.600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato pro quota tra i Comuni, trova copertura sul capitolo 1021044 “Spese per liti, arbitraggi e consulenza – risarcimento danni” del bilancio di previsione economico finanziario approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2024,

5. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo i successivi adempimenti amministrativi tra cui l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Successivamente la Giunta Comunale, con separata votazione espressa come sopra

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267/2000.

N Deliberazione N. 30 del 29-03-2024

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Vincenzo VADRUCCI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune il 29-03-2024 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Nociglia, 29-03-2024

L'Impiegato Addetto
F.to Anna TOMA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)

Nociglia, 29-03-2024

Il Segretario Generale
F.to Dott. Mario TAGLIAFERRO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Nociglia, li 29-03-2024

Il Segretario Generale
Dott. Mario TAGLIAFERRO